

**17 – LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS: PERCHÉ E COME***di Attilio Pagano – direttore Istituto Ambiente Europa*

Per quanto compresa tra le misure generali di tutela, la consultazione degli RLS è un istituto relazionale spesso disatteso o, quantomeno, frainteso. Per lo sviluppo dei sistemi aziendali di prevenzione è importante tornare a riflettere sulle ragioni della consultazione e sulle sue modalità attuative.

Questa riflessione è anche necessaria per orientare la progettazione degli interventi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale rivolti agli RLS.

**1. La consultazione degli RLS nel D.Lgs. 81/08**

L’obbligo di consultare gli RLS ricorre in 16 articoli del cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza. Di questi articoli, 6 sono integrati nel Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) del Titolo I (Principi comuni) del Decreto:

<i>Articoli del D.Lgs. 81/08</i>	<i>Norme che riguardano la consultazione</i>
Articolo 15 - Misure generali di tutela	1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: (...) r) la partecipazione e <b>consultazione</b> dei lavoratori; s) la partecipazione e <b>consultazione</b> dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; (...)
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (...) s) <b>consultare</b> il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; (...)
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa <b>consultazione</b> del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (...)
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione	1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: (...) c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, <b>consultazioni</b> dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; (...)
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione	1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: (...) e) a partecipare alle <b>consultazioni</b> in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; (...)

**17 – LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS: PERCHÉ E COME**

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (...) b) è <b>consultato</b> preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è <b>consultato</b> sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è <b>consultato</b> in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; (...)
---	---

Va anche evidenziato che la legge prevede per la violazione dell'obbligo di consultare una specifica sanzione:

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	(...) 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: (...) n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di <b>violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s)</b> ; (...)
---	---

Ma, restando in tema di sanzioni, occorre sottolineare che la consultazione degli RLS costituisce uno degli adempimenti giuridici che devono essere garantiti dai Modelli di organizzazione e gestione, affinché essi, come previsto dall'art. 30 del Decreto, abbiano la "efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Si comprende così che la tutela dell'istituto della consultazione è ben più forte della sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 55.

## 2. Che cosa significa consultare

Nonostante l'importanza che emerge dalla numerosità e rilevanza dei passaggi in cui il D.Lgs. 81/08 tratta della consultazione degli RLS, lo stesso decreto non ne riporta una definizione esplicita nell'apposito articolo 2. Questa mancanza può fare ritenere che sia sufficiente l'accezione di senso comune attribuibile all'attività di consultare. In effetti le osservazioni su come le consultazioni degli RLS sono state condotte non consentono di dire che l'accezione di senso comune sia sufficiente. Troppe persone confondono l'attività del consultare con quella del documentare o dell'informare. Altre, inoltre, confondono il consultare con il co-decidere e, forse, per questo sentono la propria autonomia decisionale minacciata o compromessa dalla consultazione.

Dunque, conviene tornare a sottolineare che la consultazione non equivale e non si esaurisce nella informazione. Se informare vuol dire *dare* notizie e conoscenze, consultare, all'opposto, vuol dire *riceverle*.

E consultare nemmeno implica co-decidere. Il Datore di Lavoro, o il dirigente, che consulta l'RLS riceve da questi notizie e conoscenze e poi, decide in autonomia e responsabilità.

Per comprendere il significato dell'attività di consultare è proprio necessario fare riferimento al processo cognitivo della decisione.

Quando noi decidiamo, in realtà operiamo una scelta (decidere equivale a scegliere) tra diverse opzioni di azione elaborate sulla base di un insieme di informazioni più o meno ampio. In ogni situazione di incertezza, una buona strategia decisionale si basa sull'assunto di ampliare la base delle informazioni disponibili e ampliare la gamma delle opzioni tra cui operare la scelta.

Poiché il decisore isolato può incorrere in limitazioni percettive e cognitive dell'ampiezza della base di conoscenze e della gamma delle opzioni di scelta, ecco che chiedere ad altri un consulto diviene una strategia di miglioramento del proprio processo decisionale.

Da questo punto di vista psicologico-cognitivo consultare significa *cercare* (non *dare*) quelle conoscenze che da solo non avrei potuto acquisire, per poter prendere una decisione forse migliore di quella che avrei preso senza quelle stesse conoscenze.

Ma la consultazione ha anche un significato psicologico sociale. Quando le decisioni che devo prendere implicano conseguenze che riguardano il comportamento di altre persone, allora il fatto di consultare tali

Tutti i commenti di Istituto Ambiente Europa sono pubblicati e scaricabili al sito

[www.ambienteeuropa.it/testounico.asp](http://www.ambienteeuropa.it/testounico.asp)



## 17 – LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS: PERCHÉ E COME

persone consente di farle sentire coinvolte nel processo decisionale. Ciò può aumentare le possibilità di agire efficacemente sul loro comportamento. Non è sempre necessario (e talvolta nemmeno opportuno) che il decisore asseondi o giunga a compromessi con le persone il cui comportamento è implicato dalle sue decisioni. Comunque la legge su salute e sicurezza non lo richiede. Ma è stato spesso verificato che se le persone possono partecipare ai processi decisionali su aspetti che riguardano la loro condotta, allora più facilmente saranno disposte a modificarla.

In sostanza, quindi, consultare non significa comunicare decisioni già assunte e fare firmare verbali di presa visione di documenti di valutazione o provvedimenti organizzativi. **Consultare significa fare domande**, per acquisire notizie e conoscenze al fine di prendere una decisione più affidabile.

### 3. Su che cosa consultare gli RLS

L'articolo 50 (attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) costituisce il riferimento fondamentale per identificare i processi decisionali in cui il Datore di Lavoro o il dirigente devono acquisire con la consultazione degli RLS informazioni utili ad ampliare la base delle conoscenze e delle opzioni di scelta. Più specificamente:

- *consultazione in tema di valutazione dei rischi.* Nelle diverse fasi del processo di valutazione dei rischi la consultazione degli RLS può aiutare a riconoscere ed, eventualmente, superare bias cognitivi in cui può incorrere il decisore. Schematicamente le fasi del processo di valutazione dei rischi sono a) identificazione dei pericoli; b) stima dei rischi; c) valutazione dei rischi; d) identificazione, programmazione e verifica delle misure di prevenzione e protezione. In ognuna di queste fasi il contributo conoscitivo derivante dalla consultazione degli RLS può essere importante, ma è soprattutto nella prima fase di identificazione dei pericoli che esso può risultare addirittura decisivo per la completezza della valutazione. Infatti, identificare i punti di pericolo è un processo percettivo fortemente limitato dagli schemi cognitivi del valutatore. Il superamento di tali limiti è possibile solo accedendo a notizie o conoscenze di altri. È dunque nella ricognizione degli ambienti, delle procedure di lavoro, delle attrezzature che occorre chiedere agli RLS di fornire notizie su punti di pericolo che potrebbero non essere evidenti nello schema razionale e ingegneristico. In questo caso, più che sottoporre al RLS l'elenco dei punti di pericolo individuati dal RSPP (a esempio, frese, torni, scale, bidoni di rifiuti ecc.) chiedendo se è in grado di aggiungerne altri, potrebbe essere più produttivo proporre al RLS delle caratteristiche generiche di pericolosità (caduta, taglio, schiacciamento, impigliamento, ustione, sforzo ecc.) e chiedere se, a giudizio del RLS, esse possano essere attribuite ad ambienti, macchine e attrezzature, sostanze, procedure di lavoro e così via.

A titolo di esempio, su questi aspetti, la consultazione del RLS potrebbe essere guidata da domande del tipo: "a quali attrezzature o macchine si può attribuire la caratteristica di pericolosità per la presenza di bordi taglienti?", "con quali sostanze chimiche entra ordinariamente in contatto la pelle degli operatori? E con quali sostanze può entrare in contatto per motivi accidentali o non previsti dalla procedura?", "quali lavorazioni o attività comportano sforzi intensi o ripetitivi?" ecc.;

- *consultazione in tema di designazione degli altri soggetti del sistema aziendale di prevenzione.* L'oggetto della consultazione del RLS non sono tanto i requisiti professionali delle persone da designare a svolgere le funzioni di RSPP, ASPP, Medico Competente, Addetto al servizio primo soccorso o lotta antincendio, quanto le modalità organizzative di svolgimento della funzione. A esempio, gli aspetti relativi alla accessibilità e reperibilità dei designati, della frequenza e della programmazione delle visite ai luoghi di lavoro, della informazione sui nominativi dei designati a tutti i lavoratori ecc. Un altro aspetto che potrebbe rientrare nella consultazione dell'RLS riguarda la rilevazione delle aspettative di ruolo tra l'RLS stesso e questi "ruoli contigui".

A titolo di esempio, su questi aspetti, la consultazione del RLS potrebbe essere guidata da domande del tipo: "in funzione della articolazione delle sedi, delle attività, dei turni, di quanti addetti dovrebbero essere composti i servizi di prevenzione e protezione e di emergenza?", "con che frequenza e con quali modalità si aspetta che il Medico competente riporti gli esiti della sorveglianza sanitaria?", ecc.;

- *consultazione in tema di formazione prevista dall'art. 37.* Le decisioni da prendere su questo argomento riguardano i diversi aspetti della macroprogettazione formativa. Dalla identificazione degli obiettivi organizzativi e degli obiettivi di apprendimento, alla identificazione dei partecipanti alla formazione, della durata dei corsi, degli indicatori di verifica del gradimento, dell'apprendimento e del raggiungimento



degli obiettivi organizzativi. Se, in linea di principio, su ognuno di questi aspetti è possibile chiedere all'RLS di formulare il proprio punto di vista, è comprensibile che il maggiore vantaggio per il decisore potrebbe derivare dall'ampliamento di una base conoscitiva per prendere decisioni con riferimento agli aspetti organizzativi della formazione più che a quelli delle teorie dell'apprendimento e delle tecniche formative.

A titolo di esempio, su questi aspetti, la consultazione del RLS potrebbe essere guidata da domande del tipo: "quali problemi vogliamo affrontare con la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti?", "come sapremo se la formazione erogata avrà contribuito alla soluzione di tali problemi?"

#### **4. Come consultare gli RLS e mantenerne una evidenza documentale**

Si è così visto che consultare gli RLS significa prepararsi a porre delle domande e a prendere nota delle risposte. Restano a questo punto alcune questioni relative alla qualità delle domande e alle modalità più opportune per porle.

È necessario basare la consultazione su domande aperte (ovvero a cui non si può rispondere semplicemente con un sì o un no), non suggestive (ovvero che non suggeriscano la risposta desiderabile) e non retoriche (ovvero domande a risposta implicita). Si tratta di fare domande con l'autentico intendimento di scoprire notizie, informazioni, aspetti del problema ignoti al decisore.

Da un punto di vista operativo ci si può preparare alla consultazione del RLS considerando i seguenti aspetti: dove svolgerla e in quali momenti. Per ognuno di questi aspetti non si può suggerire una indicazione universalmente valida che prescindere dalle caratteristiche del /degli RLS da consultare, dall'oggetto della consultazione e dalla qualità delle relazioni preesistenti tra consultante e consultato. Il criterio guida è di assicurare un contesto favorevole alla costruzione di una relazione tra consultante e consultato centrata sulla raccolta di conoscenze pertinenti e utili.

*Dove consultare l'RLS.* In generale potrebbe essere preferibile svolgere la consultazione, soprattutto sugli argomenti della individuazione dei pericoli e della valutazione dei rischi, direttamente nei luoghi di lavoro. Occorre prevedere che l'RLS possa avere delle difficoltà a esprimere concetti in forma astratta e preferisca indicare esempi concreti per illustrare le sue argomentazioni e che tali esempi siano più facilmente disponibili e indicabili nei luoghi di lavoro che non nell'ufficio del RSPP. Tuttavia va anche considerata la possibilità di eccezioni a questa "regola" generale. Se, a esempio, l'RLS ha una buona padronanza degli aspetti tecnici o, al contrario, non ha dimestichezza e familiarità con lo specifico ambiente di lavoro di cui si sta parlando (un impiegato che deve riferirsi ai problemi dell'officina), allora un ambiente più professionale (o più protetto) come l'ufficio del RSPP potrebbe essere preferibile.

*In che momento consultare l'RLS.* Si tratta di valutare se la raccolta delle risposte alle domande può essere contestuale alla loro formulazione o se non convenga fornire le domande in forma scritta con un certo anticipo per consentire all'RLS di prepararsi. In ogni caso occorre evitare che la consultazione venga svolta in circostanze che possano essere percepite come casuali o fortuite (ad esempio l'RSPP che 'incontra' l'RLS durante un sopralluogo o anche davanti alla macchina del caffè). Se la consultazione è una fase importante del processo di valutazione dei rischi e gestione della prevenzione, a essa deve essere data la dignità di un incontro cercato e voluto.

Quali che siano le scelte e condizioni di svolgimento della consultazione, delle modalità di consultazione delle domande poste, delle risposte alle domande e di ogni altra considerazione espressa dall'RLS va tenuta una traccia documentale. A ciò può essere utile predisporre uno schema generico di consultazione che riporti le notizie relative alla data, al luogo, alle domande poste, alle risposte ricevute, alle modalità di svolgimento, alla eventuale presenza di testimoni. Uno schema che potrebbe essere trattato come i vari modelli di documentazione dei processi nei sistemi di gestione qualità (con l'ulteriore vantaggio di 'portarsi avanti' nella prospettiva di un eventuale modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 30).

La disponibilità di questo "documento di consultazione" costituisce innanzitutto un riferimento per lo svolgimento del processo decisionale (un riferimento non vincolante, perché, si ricordi, consultare non significa co-decidere). Ma costituisce anche la migliore prova dell'adempimento di questa fondamentale "Misura generale di tutela".

**Per commenti e richieste di informazioni scrivere una mail a**

**[attilio.pagano@ambienteeuropa.it](mailto:attilio.pagano@ambienteeuropa.it)**